

PROPAGANDA ELETTORALE

Si riportano, quindi, di seguito i principali divieti ed adempimenti connessi alla propaganda elettorale per le prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025.

Dal 25 aprile 2025 (30° giorno precedente le votazioni):

AMMISSIONI

- **E' ammessa** la propaganda a mezzo di manifesti, stampati e giornali murali (compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale) soltanto negli appositi spazi predisposti dai Comuni (art. 1 L. 212/1956) Il divieto non si applica alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. (art. 1 L.212/1956).
I **manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati**. Secondo l'orientamento maggiormente condiviso, **non ricorre illecito quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante**, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Pertanto, costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.
Non costituiscono violazione delle norme suddette le insegne recanti le sedi dei partiti ovvero le sedi dei comitati elettorali.
- **E' ammessa** la propaganda figurativa non luminosa con mezzi mobili (circ. Min.Interno 1943/V cap.2° par.3)
- **È ammessa** la distribuzione di volantini (circ. Min.Interno 1943/V cap.2° par.4)
- **Sono ammessi i comizi o riunioni elettorali** (senza l'obbligo del preavviso al Questore nei termini e con le prescrizioni di cui all'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) anche con l'uso di altoparlanti. È, comunque, da ricordare che anche durante il predetto periodo, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi costante che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza. (circ. Min.Interno 1943/V cap.3° par.1)
- **Sono ammessi:**
 - a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
 - b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
 - c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali. (art. 29 L. 81/93);
- **E' consentito il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** attraverso l'uso di altoparlanti su mezzi mobili solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti (art. 7, L. 130/1975).
- **È ammesso** lo svolgimento di iniziative presso **gazebo, purché non contengano** manifesti, simboli e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale di carattere fisso. **E' consentito far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo** in quanto le stesse non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo (cir min. Int. N. 41/06 e circ. min. Int. N. 48/06)

DIVIETI (artt. 1 e 6 L.212/1956).

- **E' vietata** ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni sulle palizzate escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (ad esempio stendardi, cartelli, targhe, tende, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo - circ. Min.Interno 1943/V cap.2° par.2)
- **E' vietata** l'affissione di materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle pubbliche affissioni (circ. Min.Interno 1943/V cap.1° par.6)
- **È vietato**, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. (circ. Min.Interno 1943/V cap.2° par.4)
- **Sono proibite** le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni. (art. 1 L. 212/1956)

Committente responsabile/Defissione

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. (art.29 comma 3 L.81/93)

Il Comune deve provvedere subito alla defissione del materiale elettorale affisso indebitamente in posti differenti dagli appositi spazi. (circ. Ministero Interno 1943/V cap. 1° paragrafo 19)

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile. (art. 15, comma 3 L.515/1993)

Dalle ore 00.01 del 24 maggio 2025 e fino alle ore 15.00 del 26 maggio 2025 (fino alla chiusura delle operazioni di voto):

- **Sono vietati** i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (art. 9 L. 212/1956)

Il 25 e 26 maggio 2025 cioè nei giorni destinati alle votazioni:

- **è vietata** ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 L.212/1956).

Sanzioni (art. 15 commi 17 e 19 Legge 515/1993).

Chiunque contravviene alle norme di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa da Euro 103,30 a Euro 1032,92.

PROPAGANDA ELETTORALE E PRIVACY

Le iniziative di propaganda elettorale e di comunicazione politica, collegate a consultazioni elettorali o referendarie sono disciplinate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 18 aprile 2019 **“Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica”** e successivi

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9105201>; (**Allegato 2**).

NOMINA SCRUTATORI

Gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale in pubblica adunanza preannunziata 2 giorni prima con apposito manifesto in una data compresa tra mercoledì 30 aprile e lunedì 5 maggio 2025. I presidenti di seggio sono nominati dalla Corte d'Appello di Milano

SONDAGGI

La pubblicazione e l'esecuzione degli stessi sono regolati dall'art. 8, commi 1 e 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. (**Allegato 3**)

Si specifica che dal **10 maggio 2025** è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente al **10 maggio 2025**.

UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI PER CONFERENZE E DIBATTITI POLITICI

E' disciplinato nel regolamento comunale del C.S. N. 60 in data 20.03.2006 come modificato con delibera del C.C. N. 10 del 27/03/2015. (**Allegato 4**)

OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE DURANTE I PERIODI DI CAMPAGNA ELETTORALE

E' disciplinata con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 16.03.2011 (**Allegato 5**)